

Regolamento 24 settembre 2013, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”)

(Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 26.09.2013)

PREAMBOLO	1
Art. 1 - Inserimento dell'articolo 44 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001	2
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 46 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001	2

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) ed in particolare l'articolo 69, comma 3 bis, come modificato dalla legge regionale 7 maggio 2013, n. 21;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”);

Vista la risoluzione n. 186 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 2013, con la quale si impegnava la Giunta ad approvare le integrazioni al d.p.g.r. 18/R/2001;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione (CTD) espresso nella seduta dell'11 luglio 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18

marzo 2013, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 15 luglio 2013 n. 587;

Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2013;

Visto il parere favorevole con raccomandazione del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 settembre 2013;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 9 settembre 2013, n. 749;

Considerato quanto segue:

1. per quanto riguarda le opere di facile rimozione e sgombero realizzate sul demanio marittimo oggetto di concessione e collegate alle attività turistico-ricreative svolte dagli stabilimenti balneari, la finalità è quella - peraltro già soddisfatta per altre tipologie di imprese turistiche, quali alberghi, campeggi, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, per le quali sono stabiliti alcuni elementi tecnici, dimensionali e di dettaglio costruttivo/edilizio - di fornire ai comuni indicazioni univoche, costituite da elementi oggettivi e tecnici, per facilitare la riconoscibilità delle strutture da ritenere facilmente amovibili, consentendo loro di svolgere le funzioni amministrative in maniera omogenea. A tal fine, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche costruttive, si stabilisce che le opere esistenti, se sono state costruite con certi materiali e tecniche, sono considerate di facile rimozione e sgombero e si definisce anche la procedura amministrativa per l'ottenimento di tale riconoscimento. Infatti, in base all'evoluzione della tecnica intervenuta negli ultimi anni sia nell'uso di nuovi materiali che nelle tipologie costruttive dei manufatti edilizi, si realizzano oggi strutture anche rilevanti che possono essere rimosse in modo facile, consentendo la riduzione in pristino dei luoghi nello stato originario;

2. per quanto riguarda le attività accessorie che possono essere svolte negli stabilimenti balneari, sono stabiliti alcuni indirizzi univoci per i comuni anche al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico balneari.

3. di accogliere parzialmente la raccomandazione fornita nel parere del Consiglio delle autonomie locali ed adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 44 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“ Art. 44 bis - Criteri per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico-ricreative

1. Sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1 esistenti e regolarmente autorizzate/concessionate dal comune alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 settembre 2013, n. 52/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R “Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - l.r. 23 marzo 2000, n. 42”) sono, previa dichiarazione del concessionario da presentare al comune, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, con la quale si attestino gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono considerate non amovibili.”.

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 46 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“ Art. 46 bis - Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari

1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, recepiscono gli indirizzi finalizzati alla disciplina delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.

2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all'articolo 69, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

3. L'esercizio delle attività accessorie di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei rispettivi titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente.

4. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco per le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell'ambito delle attività accessorie di cui al comma 1 in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

6. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.

7. Il comune definisce i requisiti dei luoghi degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all'attività di balneazione, l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) ed a cui si applica l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).”.